

E' incostituzionale l'art. 45, 6° comma, cod. strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Tale declaratoria di incostituzionalità deriva dal fatto che, in ordine alla predetta norma si è venuto a creare un costante orientamento giurisprudenziale, divenuto diritto vivente, secondo cui non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa. Invero, una siffatta interpretazione collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, ovvero del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. È, infatti, evidente che l'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare irragionevole, atteso che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento, cui le apparecchiature in parola sono soggette, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle stesse, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Del resto, solo la custodia e la conservazione dell'affidabilità dell'omologazione e della taratura di tali strumentazioni consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E' vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se la prescrizione dell'art. 142, comma 6, cod. strada nella sua astratta formulazione risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti

sottoposti ad accertamento.

E' costituzionalmente illegittima la norma del codice della strada che non prevede la sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura di tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Il consolidato orientamento della Corte di cassazione è nel senso che l'art. 45 Codice della Strada esoneri i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. Così come interpretato dalla Corte di cassazione, l'art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. Dunque, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada -, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura).

Corte cost., 18/06/2015, n. 113